



**SCUOLE E NIDI D'INFANZIA**  
Istituzione del  
Comune di Reggio Emilia

## **ALLEGATO N.1**

Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento della gestione del nido Haiku di via Brigata Reggio, n. 29 (durata 01.09.2009 –31.07.2012)

### Art. 1 – Oggetto e periodo dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la gestione di un nido a 3 sezioni (59 Posti) e la fornitura di un servizio di refezione e lavanderia ad una sezione di nido autogestito, che accoglie 21 bambini, ospitata all'interno della struttura, con decorrenza 01.09.2009 – 31.07.2012 per un importo preventivo di € 765.171,00 (IVA compresa se dovuta), di cui € 7.651,71 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, con possibilità di nuovo affidamento ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b) D.Lgs. 163/2006 s.m.i. (decorrenza 01.09.2012 – 31.07.2015)

### Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio

#### I) Ubicazione e capienza dei locali

L'ente gestore (intendendosi per "Ente Gestore" la/e ditta/e aggiudicataria/e e ricomprendendosi nel termine anche il raggruppamento di imprese), deve organizzare il servizio di cui al punto 1 nei locali di via Brigata Reggio, n. 29, adeguatamente predisposti ed attrezzati per ospitare 59 bambini di età compresa da 6 a 32 mesi.

Le modalità organizzative e di funzionamento del servizio, secondo quanto previsto nel presente capitolato, nonché le finalità e la programmazione delle attività educative devono essere contenute nel progetto pedagogico.

La Ditta \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

II) Orari e calendario scolastico del nido

Il Servizio dovrà seguire il seguente calendario scolastico e i seguenti orari:

- a) L'orario giornaliero sarà dalle 8 alle 16, con possibilità di ingresso anticipato alle 7.30 per le famiglie che ne facciano richiesta, dal lunedì al venerdì e per un calendario di apertura annuale che preveda il funzionamento del servizio per almeno 10 mesi (da settembre a giugno), prevedendo il servizio estivo (cioè per il mese di luglio) per le famiglie che ne facciano richiesta. Deve essere inoltre previsto il prolungamento d'orario fino alle ore 18.20, nel caso ne facciano richiesta almeno 7 famiglie, comprese le famiglie che fruiscono del nido autogestito.
- b) Eventuali servizi aggiuntivi saranno concordati direttamente tra le famiglie utenti e l'Ente gestore e non rientreranno nel presente rapporto contrattuale.
- c) L'Ente gestore potrà utilizzare la struttura anche oltre i tempi del servizio convenzionato per attività rivolte all'infanzia compatibili con la destinazione della struttura e con rapporto economico diretto con l'utenza, convenendolo con l'Istituzione.
- d) L'Ente gestore dovrà mettere a disposizione uno spazio sezione, per bambini di età da 1 a 3 anni, per un'esperienza di nido autogestito. I servizi da fornirsi al nido autogestito, le modalità di funzionamento di questo servizio, ed i contenuti della collaborazione fra i due soggetti gestori, sono stabilite da apposita convenzione (allegato n.1 bis)

La Ditta \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

III) Personale e gestione sociale

- a) L'Ente gestore dovrà garantire un rapporto educatori-bambini coerente con le disposizioni regionali in materia.

Può essere utilizzato personale volontario e/o giovani in servizio civile volontario, purché essi svolgano la loro attività in logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali sopra citati.

Deve inoltre essere garantito:

- b) L'utilizzo del personale educativo ed ausiliario, che dovrà inderogabilmente essere in possesso dei requisiti richiesti da leggi regionali (titoli di studio, idoneità fisica). Occorre preferire, a parità di condizioni, in prima istanza, coloro che hanno già prestato servizio presso altre strutture educative (nidi, servizi integrativi per l'infanzia, scuole dell'infanzia, e scuole elementari) o che sono inseriti nella graduatoria comunale per le supplenze.
- c) Il personale di nuova assunzione, senza precedenti esperienze in servizi per l'infanzia, è tenuto a compiere un tirocinio preventivo in un nido comunale o convenzionato, per un periodo di almeno 3 settimane. L'Istituzione si impegna allo scopo di fornire questa possibilità.
- d) Per il personale dipendente deve essere garantito il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo, previdenziale). L'utilizzo di personale con rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato deve avvenire nel piano del rispetto della normativa in materia.

La Ditta \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

Le vertenze sindacali del personale dipendente devono avvenire nel rispetto della legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e comunque nulla è dovuto all'Ente gestore per la mancata prestazione, qualunque ne sia il motivo.

L'Ente gestore deve adottare un codice di autoregolamentazione degli scioperi analogo a quello adottato dal Comune di Reggio Emilia per i servizi per l'infanzia.

Deve essere inoltre garantita, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del personale educativo e la sostituzione in caso di assenza degli operatori titolari per malattia, maternità, ecc.....

L'istituzione può richiedere, al riguardo, di effettuare le opportune verifiche.

- e) All'inizio dell'anno scolastico deve essere inviato all'Istituzione l'elenco nominativo del personale insegnante e ausiliario (dipendenti o collaboratori) con le specifiche mansioni e titoli di accesso e dovranno essere comunicate le variazioni di personale che dovessero intervenire durante il corso dell'anno scolastico. Dovrà inoltre essere indicata la figura di riferimento per i contatti con l'Istituzione. L'Istituzione ha facoltà di richiedere la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile giudizio, non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale, tenendo conto che i servizi per l'infanzia necessitano di particolare attenzione.

La Ditta \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_li\_\_\_\_\_

- f) All'interno dell'orario settimanale del personale, è previsto un monte ore di formazione analogo a quello previsto per i dipendenti dei servizi per l'infanzia pubblici ed è inoltre prevista la partecipazione degli operatori del nido al programma di aggiornamenti annuali organizzati dall'Istituzione per il personale dei servizi per l'infanzia comunali. A tal fine sono previsti i necessari incontri fra la Direzione Pedagogico - Didattica dell'Istituzione e il coordinamento Pedagogico dell'Ente Gestore, durante la fase di predisposizione del suddetto programma di aggiornamento.
- g) L'Ente gestore si avvale del supporto di un coordinatore pedagogico che mantenga un costante rapporto di collaborazione con la direzione Pedagogica Didattica dell'Istituzione al fine di assicurare un confronto culturale e di esperienze utili agli arricchimenti reciproci.
- h) L'Ente gestore dovrà garantire la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedere la partecipazione delle famiglie sia attraverso l'Istituzione di specifici organismi rappresentativi, sia attraverso le modalità articolate e flessibili di incontro e collaborazione.

IV) Modalità di ammissione e frequenza dei bambini

- a) L'ammissione dei bambini avverrà su designazione dell'Istituzione effettuata in base alla graduatoria dei richiedenti, di norma non oltre la metà di luglio. Non può essere precluso l'accesso a nessun bambino; nel caso di bambini diversamente abili verrà valutata fra l'Ente Gestore e la Direzione Pedagogico Didattica dell'Istituzione l'opportunità di personale di supporto, le cui spese saranno a carico dell'Ente Gestore, secondo la proposta indicata in sede di gara.

La Ditta \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

- b) In caso di ritiro di un bambino, l'Istituzione provvede alla sostituzione fino all'esaurimento della graduatoria dei richiedenti. Qualora la stessa venga esaurita e all'Ente Gestore rimanessero posti disponibili, potranno essere accolti altri bambini residenti nel Comune di Reggio Emilia fino al completamento dei posti convenzionati. Queste nuove iscrizioni dovranno avvenire attraverso i competenti uffici dell'istituzione.
- c) L'Ente gestore applicherà rette mensili differenziate indicate dall'Istituzione, con l'esclusione dei servizi aggiuntivi di cui al precedente art. 2, Il b e Il c, per i quali si prevede una quota a parte.
- La collocazione delle famiglie nelle diverse fasce è definita dall'Istituzione, sulla base dell'ISEE (cosiddetto ricometro)
- d) In caso di assenza per certificata malattia di un bambino non inferiore a 20 giorni consecutivi, l'Ente gestore si impegna ad applicare una riduzione sulla retta del 30%. L'Istituzione verserà comunque l'intero ammontare del corrispettivo.
- e) L'Ente gestore applicherà una riduzione in caso di famiglie con più figli frequentanti il servizio e/o servizi gestiti dalla stessa ditta, e nel caso di avvio scaglionato del servizio, in analogia a quanto definito nei servizi comunali.

V) Obblighi dell'Istituzione

Oltre a quanto stabilito in altri articoli, l'Istituzione si impegna a:

- a) provvedere a versare, ogni mese il seguente corrispettivo:
- € 393,00 IVA compresa se dovuta, (di cui € 3,93 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara) da adeguarsi sulla base dello sconto proposto in sede di gara per ogni bambino iscritto e frequentante.

La Ditta \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla ricezione della fattura.

La somma pagata dall'Istituzione sarà decurtata di eventuali contributi pubblici ricevuti dall'Ente Gestore per la gestione del nido in argomento.

A conclusione dell'anno scolastico verranno effettuati eventuali conguagli a favore dell'Ente Gestore e dell'Istituzione, nel caso di scostamenti di oltre il 3% delle entrate, rispetto ad un importo calcolato sulla base delle rette stabilita in € 358,00.

Le entrate vengono definite sulla base delle rette stabilite dall'Istituzione e non sulla base del ricavo effettivo realizzato dall'Ente Gestore.

La revisione del prezzo, nei termini di cui all'art. 115 del D.Lgs 163/2006, sarà operata sulla base di istruttoria condotta dal Dirigente, sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. C e comma 5 del D.Lgs. 163/2006; in caso di mancata pubblicazione dei dati di cui al citato art.7, il parametro di riferimento sarà costituito dall'indice medio annuo FOI (famiglie operai-impiegati).

- b) Mettere a disposizione i locali in comodato e concedere in uso le attrezzature e gli arredi necessari al funzionamento

#### VI) Obblighi dell'Ente Gestore

Oltre a quanto stabilito in altri articoli l'Ente gestore si impegna a:

- a) predisporre una relazione annuale sull'attività complessiva svolta, i risultati conseguiti, nonché sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione e organizzazione, relativamente all'attività oggetto della presente convenzione, secondo uno schema fornito dall'Istituzione.

La Ditta \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

- b) Inviare mensilmente gli elenchi dei bambini iscritti e frequentanti ai fini del conteggio del corrispettivo e relativa fattura.
- c) Garantire il rispetto delle tabelle dietetiche qualitative e quantitative, applicate nelle strutture comunali, approvate dalle autorità sanitarie, nonché delle norme igienico sanitarie previste in materia (in particolare reg. CEE 852/2004 e s.m.i e 853/2004 e s.m.i.).
- d) Assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico - sanitario e della sicurezza, organizzativo e provvedere ad idonee coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi, per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell'attività, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi, analoghe a quelle stipulate per le scuole dell'infanzia e nidi comunali. Le predette coperture assicurative sono previste anche per i volontari e i tirocinanti.

Copia delle polizze dovranno essere prodotte in sede di stipula, e negli anni successivi, inviate all'Istituzione prima dell'apertura annuale del servizio.

- e) Attenersi alla normativa vigente in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs.81/2008 e s.m.i.).
- f) Provvedere alla manutenzione ordinaria dell'intera struttura assegnata, dell'area verde e cortiliva, degli arredi e delle attrezzature nonché al pagamento delle relative utenze.

La Ditta \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

- g) Provvedere, ogni anno scolastico, all'acquisto di nuovi arredi ed attrezzature per un valore di almeno € 3.000,00 da mettere a disposizione del nido e da documentare all'Istituzione. Tali arredi ed attrezzature resteranno di proprietà dell'istituzione al termine dell'appalto, senza il pagamento di ulteriori oneri.
- h) Fornire al nido autogestito, i servizi indicati nello schema di convenzione allegato (allegato n.1 bis) impegnandosi ad osservare il contenuto con spirito collaborativi, correttezza e disponibilità.

VII) Verifiche e controlli dell'istituzione

- a) L'Istituzione si riserva il diritto in ogni momento di accedere ai locali destinati al nido al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse e si riserva inoltre la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del servizio.
- b) All'istituzione deve essere permessa la visione dei libri-paga e di ogni altra documentazione inerente ai rapporti contrattuali con dipendenti a/o soci impegnati nel servizio di cui al presente contratto.

Le verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili dell'Ente gestore e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate all'Ente gestore stesso.

La Ditta \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

VIII) Penali e risoluzione del contratto

- a) Eventuali inadempimenti alla presente convenzione devono essere contestati per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. In ogni caso ad ogni richiesta di chiarimenti da parte dell'Istituzione deve essere data risposta entro 10 giorni dal ricevimento della lettera.
- b) L'istituzione può applicare, in ragione della gravità delle inadempienze verificate e non regolarizzate, una penale rapportata alle prestazioni non eseguite con un minimo di € 200,00 che sarà detratto dal deposito cauzionale, senza bisogno di ulteriore diffida.
- c) Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione:
- per inosservanza della vigente normativa;
  - a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione.

IX) Durata e condizioni

- a) Il presente contratto ha efficacia a condizione che all'avvio del servizio sia effettivamente raggiunto il numero minimo di ammissioni, quantificato in numero 30 bambini.
- b) Il presente contratto ha decorrenza dal 01.09.2009 al 31.07.2012, salvi i casi di risoluzione di cui al precedente punto VIII c), ed eventuale nuovo affidamento.
- c) Il contratto, nelle sue linee essenziali, sarà inviato, a cura dell'Istituzione, ai genitori dei bambini utenti del nido.

La Ditta\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_li\_\_\_\_\_

### Art. 3 – Modalità di gara

La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel relativo bando

### Art. 4 – Pagamento

Il pagamento del corrispettivo avverrà ai sensi dell'art. 2 Va) del presente capitolato.

### Art. 5 – Cauzione

A garanzia dell'esecuzione del contratto, la ditta aggiudicataria si impegna a versare una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale, nei modi previsti dalla legge.

### Art. 6 – Divieto di subappalto

Il sub-appalto è ammesso ai sensi dell'art. 118 D. Lgs. 163/2006 s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante.

### Art. 7 – Modifica del contratto

In corso d'esecuzione del contratto sono possibili contrazioni o estensioni del contratto nei limiti del 20% dell'importo appaltato, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2 – punto IX lett a).

La Ditta \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

#### Art. 8 – Variazioni della ragione sociale

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Istituzione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc)

#### Art. 9 – Spese contrattuali

Le spese per la stipula del contratto sono a carico della/e ditta/e aggiudicataria/e nei coefficienti fissati dalla normativa in vigore.

#### Art. 10 – Trattamento dei dati personali

I dati e i requisiti raccolti durante il procedimento per l'affidamento del servizio verranno utilizzati solo a tale scopo e trattati nel rispetto della legge sulla tutela della privacy.

#### Art. 11 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Reggio Emilia

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE  
Dott. Aristodemo Spaggiari

Il legale rappresentante \_\_\_\_\_

Nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

Cod. Fisc. \_\_\_\_\_

## **ALLEGATO 1 BIS**

Schema di convenzione fra Associazione dei genitori ed ente gestore del nido Haiku di via Brigata Reggio n. 29 per la realizzazione di un servizio socio-educativo in parziale autogestione (nido autogestito).

### S C H E M A   C O N V E N Z I O N E

Tra l'Associazione Genitori per l'Organizzazione di un Nido rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ e l'Ente Gestore del nido d'infanzia Haiku di via Brigata Reggio n°29 al fine di realizzare un servizio autogestito di nido per bambini da 1 a 3 anni, che si propone esclusivamente finalità educative nell'ambito di un progetto che realizzi gli obiettivi di una concertata socializzazione offrendo stimoli validi sia pedagogicamente che didatticamente

si conviene quanto segue

- a) l'Associazione dei genitori organizza un servizio parzialmente autogestito e autofinanziato, per un numero di 21 bambini da 1 a 3 anni, presso i locali del nido Haiku , già attrezzati e funzionanti, idonei sia rispetto al numero massimo dei bambini previsti che all'età di questi;
- b) il servizio funzionerà 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì) per un orario giornaliero non inferiore alle 6 ore (indicativamente dalle 7,30 alle 16);
- c) il funzionamento del servizio sarà garantito da operatori (educatori ed ausiliari) in possesso dei titoli di studio previsti dalla legge regionale sui nidi e, con funzione integrativa, da genitori e famigliari dei bambini accolti nonché da volontari. In ogni caso, il rapporto adulti/bambini deve essere rispettoso di quanto previsto dalla normativa regionale citata.

La ditta \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

- d) Per il personale dipendente, l'Associazione dei genitori garantisce il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo, previdenziale). Deve essere inoltre garantita la stabilità del personale educativo salvo casi di forza maggiore e la sostituzione degli operatori titolari in caso di assenza per malattia, maternità, ecc.

L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia effettuerà opportuni controlli al riguardo.

- e) L'attività del servizio autogestito, dovrà rendersi compatibile con il normale funzionamento del nido Haiku. Per tutte le questioni che riguarderanno le due realtà, si instaureranno rapporti di collaborazione e interscambio tra gli operatori e tra l'Associazione dei genitori e l'organismo di partecipazione del nido.

I due soggetti gestori collaboreranno all'organizzazione dell'aggiornamento professionale e della programmazione dell'attività didattica.

E' prevista la partecipazione al programma di aggiornamenti annuali organizzati dall'Istituzione .

- e) L'Associazione dei genitori si fa carico delle spese necessarie per il personale, materiali varie e assicurazioni, spese che saranno suddivise tra i fruitori del servizio in rapporto al numero degli iscritti ed esonera espressamente l'ente gestore del nido e l'Istituzione dalla responsabilità derivante dalle eventuale mancata corresponsione di oneri dovuti e da ogni altra responsabilità connessa con il servizio gestito.

La Ditta \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

- f) L'Ente Gestore del nido mette a disposizione i locali denominati "Sezione nido autogestito", già attrezzati e funzionanti, presso il nido Haiku, e fornisce i servizi di refezione per i bambini frequentanti,, lavanderia, utenze, ecc, senza la richiesta di alcun rimborso. L'Ente gestore fornisce inoltre il servizio di tempo lungo per le famiglie che ne fanno richiesta , alle stesse condizioni stabilite per i frequentanti il nido Haiku.Per il pasto fornito al personale del nido autogestito verrà pagato dal personale stesso la cifra pagata dai dipendenti comunali dei nidi e delle scuole dell'infanzia.
- g) L'Associazione dei genitori provvederà alle necessarie coperture assicurative, sia del personale che dei bambini iscritti al nido autogestito.
- h) La presente convenzione ha la stessa durata del contratto fra Istituzione ed Ente Gestore del nido Haiku, salva la verifica annuale, da parte dei contraenti e dell'Istituzione del permanere dei presupposti che ne motivano l'esistenza e le possibilità di adeguamento che eventualmente si renderanno opportune.
- i) Eventuali problemi che dovessero sorgere nella gestione dei servizi devono essere portati a conoscenza dell'Istituzione.
- l) Le spese contrattuali alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Associazione dei genitori.
- m) Tutto ciò che non è espressamente previsto nella convenzione, sarà di volta in volta valutato e definito tra l'Associazione dei genitori, gli organismi di partecipazione del nido Haiku e la Direzione dell'Istituzione .
- n) Copia della presente convenzione, sottoscritta dai 2 contraenti viene inviata all'Istituzione .

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE  
Dott. Aristodemo Spaggiari

*Il Legale Rappresentante* \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

Cod. Fisc. \_\_\_\_\_